

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2004, n. 25

Statuto della Regione Calabria.

(BUR n. 19 del 16 ottobre 2004, supplemento straordinario n. 6)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle L.L.R.R. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 26 febbraio 2010, n. 7, 9 novembre 2010, n. 27, 6 agosto 2012, n. 34, 10 settembre 2014, n. 18 e 6 luglio 2015, n. 15)

TITOLO I

Principi Fondamentali

Articolo 1

(La Regione Calabria)

1. La Calabria è Regione autonoma, con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione e nel presente Statuto, nell'unità della Repubblica Italiana e nell'ambito dell'Unione Europea.
2. La Calabria fa propria la carta dei diritti dell'Unione Europea.
3. La Regione è costituita dalle comunità residenti nei territori dei Comuni e delle Province calabresi.
4. Capoluogo della Regione è Catanzaro, dove hanno sede il Presidente della Giunta regionale e la Giunta.
5. Il Consiglio regionale ha sede nella città di Reggio Calabria.
6. La Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, stabiliti con legge regionale.

Articolo 2

(Principi e finalità)

1. La Regione concorre a dare attuazione ai principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica italiana, una e indivisibile, informando il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza.
2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla Costituzione, operando per il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
 - b) il riconoscimento dei diritti delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza e il disagio;
 - c) il sostegno della famiglia, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;

- p) la tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose presenti in Calabria, con particolare riguardo alle popolazioni di origine albanese, grecanica, occitanica e rom;
- q) il legame con i calabresi emigrati nel mondo;
- r) *la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e del paesaggio e la valorizzazione della loro vocazione, nell'ambito e per lo sviluppo delle iniziative assunte in sede nazionale, europea ed internazionale*³;
- s) la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e naturale della Regione e la valorizzazione delle tradizioni popolari delle comunità calabresi, anche curando l'identità culturale della Calabria in Italia e all'estero;
- t) la collaborazione ed il raccordo con le altre Regioni italiane, particolarmente con quelle finitime e del Mezzogiorno, o con enti territoriali di altri Stati;
- u) la valorizzazione e la disciplina del sistema locale delle comunicazioni, al fine di garantirne il pluralismo e la concorrenza;
- v) la tutela del patrimonio faunistico e floristico regionale, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per l'affermazione del principio di una corretta convivenza con l'uomo.

Articolo 3

(Rapporti interregionali, con l'Unione Europea e con altri Stati)

1. La Regione coordina la propria azione con quella delle altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e la cura di interessi ultraregionali, adottando le opportune intese e costituendo, ove occorra, apposite strutture organizzative. Le intese interregionali sono ratificate con legge regionale.
2. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione Europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.
3. La Regione realizza, altresì, forme di collegamento con gli organi dell'Unione Europea per l'esercizio delle proprie funzioni relative all'applicazione delle normative comunitarie e per l'adeguamento dei propri atti alle fonti comunitarie.
4. Nelle materie di sua competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato, con particolare riferimento alle Nazioni prospicienti il Mediterraneo.
5. La legge regionale ratifica gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

³Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lett. c) della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.

1. L'ordinamento contabile, il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale della Regione sono disciplinati con legge regionale, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del patto di stabilità comunitario.
2. La legge stabilisce i termini per l'approvazione del bilancio.
3. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per un periodo non superiore complessivamente a quattro mesi.
4. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
5. Ogni altra legge che comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Articolo 53
(Rendiconto generale)

1. Il Consiglio regionale approva con legge il rendiconto generale entro il 30 giugno successivo all'anno cui si riferisce.
2. Con il rendiconto generale la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della programmazione economico-sociale della Regione, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi ed opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.

TITOLO IX
Attività economiche regionali e soggetti privati

Articolo 54
(Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali)

1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l'intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi.
3. Con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale, la Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile, con enti locali o con altre Regioni, nonché partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria.
4. La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.
5. A tal fine il Consiglio regionale:

- a) nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale ove previsto da espresse disposizioni di legge;
 - b) approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.
6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal Regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio.
 7. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.
 8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio prima che inizi la discussione del bilancio regionale.
 9. Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.
 10. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al rendiconto generale della Regione.

Articolo 55

(Autonomie funzionali – Cooperazione)

1. Nel quadro delle iniziative per lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, la Regione promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi, definendone con legge gli strumenti necessari.
2. La Regione favorisce il concorso delle autonomie funzionali all'attività propria e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà.

Articolo 56

(Abrogato)

TITOLO X

Strumenti di garanzia

Articolo 57¹⁹

(Abrogato)

TITOLO XI

Revisione dello Statuto

Articolo 58

(Revisione dello Statuto)

¹⁹Articoli abrogati dall'articolo 6, comma 1 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.